



COVAR 14

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA N. 10**

ORIGINALE

PEGASO 03 S.r.l.
ARRIVATO IL

16 SET 2009

Prot. n. 6017

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICAZIONE.**

L'Anno 2007, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 9.30 nella sala delle adunanze del Consorzio, a Carignano (TO), Via Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in sessione ordinaria, l'Assemblea dei Comuni, nelle persone dei Signori:

			P	A
Gilberto GIUFFRIDA	BEINASCO	Sindaco	X	
Andrea APPIANO	BRUINO	Sindaco	X	
Antonio COSTANZO	CANDIOLO	Sindaco	X	
Marco COSSOLO	CARIGNANO	Sindaco	X	
Costanzo FERRERO	CASTAGNOLE P.TE	Sindaco	X	
Domenico ROMANO	LA LOGGIA	Delegato	X	
Sergio FERRERO	LOMBRIASCO	Sindaco	X	
Lorenzo BONARDI	MONCALIERI	Sindaco	X	
Gian Piero TOLARDO	NICHELINO	Delegato	X	
Carlo MARRONI	ORBASSANO	Sindaco	X	
Marco LOMELLO	OSASIO	Sindaco		X
Giovanni Paolo CAPELLO	PANCALIERI	Delegato	X	
Dario VIOTTO	PIOBESI	Delegato	X	
Laura OLIVIERO	PIOSSASCO	Sindaco	X	
Sergio MURO	RIVALTA	Delegato	X	
Carlo BENISSONE	TROFARELLO	Delegato	X	
Giovanni POLLONE	VILLASTELLONE	Sindaco	X	
Silvio ANGHILANTE	VINOVO	Delegato	X	
Rinaldo CANDEAGO	VIRLE	Sindaco	X	

Assiste alla seduta il Segretario dott. Giuseppe GERACI

Partecipa alla seduta il Sig. MASSIMINO Giuseppe in qualità di Presidente del C.d.A.;

Presenti 18 in rappresentanza di 99 quote su 100;

Assenti: il sindaco Lomello Marco del comune di Osasio;

ASSEMBLEA DEI COMUNI

Vista la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

<<Regolamento sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Modificazione..>>

Il Presidente chiede al Direttore dott.ssa Marina Toso di relazionare:

La dott.ssa Marina Toso relaziona sulla modifica agli artt. 23 e 31 del regolamento approvato con deliberazione n. 34 del 18 dicembre 2006.

La modifica è motivata dalla necessità di adeguare l'articolato alle novità dettate dalla Legge Finanziaria.

Il sindaco del Comune di Lombriasco, sig. Sergio Ferrero dichiara che essendosi astenuto sul primo regolamento si asterrà anche sulle modifiche proposte.

Esauriti gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta di modifica dei due articoli con il seguente risultato:

Presenti 18 in rappresentanza di 99 quote su 100;

Voti favorevoli 16 in rappresentanza di 95 quote su 100;

Astenuti 2 (Ferrero del comune di Lombriasco e Cossolo del comune di Carignano) in rappresentanza di 4 quote su cento;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa a:

REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICAZIONE

Successivamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione favorevole e palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti 18 in rappresentanza di 99 quote su 100;

Voti favorevoli 16 in rappresentanza di 95 quote su 100;

Astenuti 2 (Ferrero del comune di Lombriasco e Cossolo del comune di Carignano) in rappresentanza di 4 quote su cento;

D E L I B E R A

altresì, di rendere la presente immediatamente eseguibile.

10/10/2000



Assemblea dei Sindaci del 28 marzo 2007

**Oggetto: Regolamento sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Modificazione.**

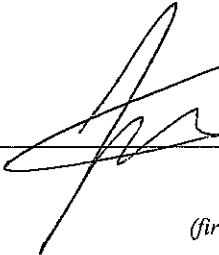
N. 10

Su proposta del Presidente

del Consiglio di Amministrazione

27-03-07

(data)


(firma)

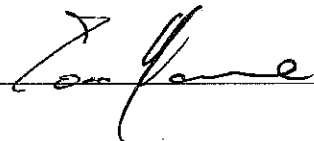
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono espressi i
seguente pareri dei Responsabili di servizio, in ordine:

a) Alla regolarità tecnica:

Favonius

Addi 27-03-07

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



b) Alla regolarità contabile

Addi. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



ATTI DELL'ASSEMBLEA

SEDUTA DEL 28/03/ 2007

DELIBERA N. 10

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICAZIONE.**



Oggetto: Regolamento sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Modificazione.

RICHIAMATA la deliberazione n. 34 dell'Assemblea dei Sindaci del 18 dicembre 2006 con cui si è approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2007;

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) art. 1, comma 164 che recita *"Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza"*, comma 167 *"Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali"* e comma 168 *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002"*;

RITENUTO OPPORTUNO modificare, per maggior chiarezza l'articolo l'art. 23 comma 1 lett. c), specificando la natura dei rifiuti compostabili:

del 20 % per gli utenti che attuino il recupero tramite compostaggio domestico dei rifiuti da cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);

scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;

cenere di combustione con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e utilizzando idonea attrezzatura, nel rispetto delle norme tecniche previste dal CO.VA.R. 14. E' facoltà del CO.VA.R. 14 rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico. Per quanto non specificato nel presente

punto relativamente alla pratica del compostaggio domestico, si fa riferimento al Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO di adeguare l'art. 31 del citato Regolamento in base alle disposizione dell'art 1, comma 164 e 167 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 sostituendolo con la seguente dicitura:

Art. 31 – Compensazioni e Rimborsi

- 1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il CO.VA.R. 14, dopo averne accertato il diritto, emette la nota di credito e, se l'importo eccedente è già stato versato dall'utente, dispone il rimborso con le modalità seguenti:*
 - a) se l'eccedenza è rilevata d'ufficio si procede alla compensazione nelle successive fatture utili, riferite al medesimo anno cui è imputabile l'eccedenza. Se le fatture di competenza dell'anno cui si riferisce l'eccedenza non sono in tutto o in parte capienti, l'eccedenza non compensata è rimborsata all'utente entro 180 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura dell'anno risultata non capiente;*
 - b) se l'eccedenza è rilevata d'ufficio, ma non è compensabile nelle fatture dell'anno cui la medesima eccedenza è imputabile, si procede al rimborso entro 180 giorni dalla data in cui l'eccedenza è stata rilevata;*
- 2. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento. Il C.O.V.A.R. 14 provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*
- 3. Quando la nota di credito è emessa a distanza di oltre un anno dalla data di emissione della relativa fattura, per ritardo non imputabile al CO.VA.R. 14, l'eventuale rimborso è disposto per l'imponibile esclusa l'IVA.*
- 4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del CO.VA.R. 14.*
- 5. Nel caso di errore addebitabile al CO.VA.R. 14, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento.*
- 6. Nel caso di errore non addebitabile al CO.VA.R. 14, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.*

7. *Non si procede a rimborso, nell'impossibilità di compensazione in fattura, ai sensi dell'art. 25, della L. 289/2002, se l'importo complessivo risulta inferiore a 12,00 euro.*

S I PROPONE

1. di approvare il Regolamento sull'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2007, composto di n. 35 articoli e n. 9 allegati, allegato al presente verbale di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con le modificazioni apportate all'art 31:

Art. 31 – Compensazioni e Rimborsi

1. *Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il CO.VA.R. 14, dopo averne accertato il diritto, emette la nota di credito e, se l'importo eccedente è già stato versato dall'utente, dispone il rimborso con le modalità seguenti:*

- c) *se l'eccedenza è rilevata d'ufficio si procede alla compensazione nelle successive fatture utili, riferite al medesimo anno cui è imputabile l'eccedenza. Se le fatture di competenza dell'anno cui si riferisce l'eccedenza non sono in tutto o in parte capienti, l'eccedenza non compensata è rimborsata all'utente entro 180 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura dell'anno risultata non capiente;*
- d) *se l'eccedenza è rilevata d'ufficio, ma non è compensabile nelle fatture dell'anno cui la medesima eccedenza è imputabile, si procede al rimborso entro 180 giorni dalla data in cui l'eccedenza è stata rilevata;*

2. *L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento. Il C.O.V.A.R. 14 provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

3. *Quando la nota di credito è emessa a distanza di oltre un anno dalla data di emissione della relativa fattura, per ritardo non imputabile al CO.VA.R. 14, l'eventuale rimborso è disposto per l'imponibile esclusa l'IVA.*

4. *Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del CO.VA.R. 14.*

5. Nel caso di errore addebitabile al CO.VA.R. 14, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento.

6. Nel caso di errore non addebitabile al CO.VA.R. 14, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

7. Non si procede a rimborso, nell'impossibilità di compensazione in fattura, ai sensi dell'art. 25, della L. 289/2002, se l'importo complessivo risulta inferiore a 12,00 euro.

e all'art. 23 comma 1 lett. c)

del 20 % per gli utenti che attuino il recupero tramite compostaggio domestico dei rifiuti da cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);

scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;

cenere di combustione con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e utilizzando idonea attrezzatura, nel rispetto delle norme tecniche previste dal CO.VA.R. 14. E'

facoltà del CO.VA.R. 14 rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico. Per quanto non specificato nel presente punto relativamente alla pratica del compostaggio domestico, si fa riferimento al Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



CO.VA.R. 14 – Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

Anno 2007

Indice

Titolo I – Dell’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e del presupposto impositivo.....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Istituzione della tariffa.....	4
Art. 3 – Redazione del Piano finanziario	5
Art. 4 – Gettito della tariffa.....	6
Art. 5 – Soggetti passivi.....	6
Art. 6 – Esclusioni	7
Art. 7 – Superficie utile.....	8
Titolo II – Delle utenze e della commisurazione della tariffa	8
Art. 8 – Suddivisione in fasce e categorie dei soggetti passivi.....	8
Art. 9 – Classificazione delle utenze non domestiche	9
Art. 10 – Determinazione delle tariffe	10
Art. 11 – Commisurazione della tariffa e obbligazione tariffaria.....	11
Art. 12 – Commisurazione della quota fissa	12
Art. 13 – Commisurazione della quota variabile.....	12
Art. 14 – Ecosportello per la tariffa	12
Art. 15 – Comunicazione d’inizio, di variazione e di cessazione del possesso o della detenzione	13
Art. 16 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze residenti	15
Art. 17 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze non residenti	16
Art. 18 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze plurime.....	16
Titolo III – Dei casi particolari	16
Art. 19 – Condizioni d’uso particolari	16
Art. 20 – Utenze non stabilmente attive.....	17
Art. 21 – Tariffa per i mercati.....	18
Art. 22 – Tariffa per le manifestazioni.....	19
Titolo IV – Delle agevolazioni e delle riduzioni.....	19
Art. 23 – Agevolazioni e riduzioni.....	19
Titolo V – Della collaborazione dei Comuni.....	21
Art. 24 – Collaborazione dei Comuni consorziati.....	21
Art. 25 – Condizioni di esenzione diretta dalla tariffa con sostituzione nel pagamento	22
Titolo VI – Del controllo e della riscossione	22
Art. 26 – Accertamento e controllo.....	22
Art. 27 – Sanzioni	23
Art. 28 – Riscossione volontaria	24
Art. 29 – Interessi	24
Art. 30 – Riscossione coattiva	25
Art. 31 – Compensazioni e Rimborsi.....	25
Art. 32 – Transazione e crediti.....	26
Titolo VII – Delle disposizioni finali.....	26
Art. 33 – Entrata in vigore e abrogazione di norme.....	26
Art. 34 – Rinvio ad altre norme	27
Art. 35 – Norme transitorie.....	27
ALLEGATI	28
Allegato 1 – Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1b e n. 2).....	28
Allegato 2 – Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2).....	29



Allegato 3 – Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3b e n. 4b).....30

Allegato 4 – Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3a e n. 4a).....31

Allegato 5 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze domestiche.....32

A. Formule per il calcolo della quota fissa – utenze domestiche32

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze domestiche32

B.1 Calcolo della percentuale della riduzione per raccolta differenziata – utenze domestiche (art. 23, comma 2)33

Allegato 6 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze non domestiche.....33

A. Formule per il calcolo della parte fissa – utenze non domestiche33

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze non domestiche33

Allegato 7 – Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario.....34

Allegato 8 – Casistica delle esclusioni sulla base dell’art. 6, comma 135

Allegato 9 – Esempio di attribuzione della categoria a utenza non domestica, ai sensi dell’art. 936

Titolo I – Dell’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e del presupposto impositivo

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani il cui presupposto impositivo è enunciato dall’art. 238 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
2. Ai sensi dell’art. 238, comma 11, e dell’art. 264, comma 1, lettera i), del D.lgs. 152/2006, sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del citato D.lgs. 152/2006, per la definizione e l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati a quelli urbani, continua a seguirsi il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il presente Regolamento dispone in merito alle condizioni, alle modalità e agli obblighi strumentali per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, precisando altresì le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 – Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, effettuata nei Comuni membri del CO.VA.R. 14, consorziatisi ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 11 della L.R. 24/2002, è istituita la tariffa sulla base del presupposto impositivo di cui all’art. 238, comma 1, del D.Lgs 152/2006, determinata e applicata ai sensi del D.P.R. 158/1999.
2. La tariffa è determinata dal CO.VA.R. 14 sulla base del Piano finanziario, corredato della relazione illustrativa, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, dello Statuto consortile, la tariffa è riscossa dal CO.VA.R. 14, previo assenso dei Comuni. Tale assenso, che ha carattere preventivo, è espresso nella Deliberazione del Consiglio Comunale con la quale il CO.VA.R. 14 viene investito dell’attivazione della tariffa rifiuti in luogo della preesistente TARSU. La riscossione della tariffa da parte del CO.VA.R. 14 può essere eseguita direttamente o mediante affidamento, secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici, a soggetti terzi in possesso dei prescritti requisiti di Legge.



Art. 3 – Redazione del Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il CO.VA.R. 14 redige e approva il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta.
2. Il Piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) in via transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rifiuti rispetto alla preesistente TARSU. I singoli Comuni possono contribuire, con propri interventi finanziari, al fine di rendere gradualmente gli effetti del sistema tariffario sugli utenti, alla copertura di parte dei suddetti costi. Tali interventi sono evidenziati nel Piano finanziario e sono consentiti sino alla scadenza prevista dalla Legge per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti con la tariffa pagata dagli utenti.
3. Il Piano finanziario consortile è suddiviso in schede riferite ai singoli Comuni consorziati. Ciascuna scheda contiene il riepilogo delle voci, di cui al comma 2, imputabili al Comune consorziato cui si riferisce.
4. Il Piano finanziario è corredato da una relazione illustrativa, nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al Piano finanziario dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
5. La competenza ad approvare il Piano finanziario è dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto consortile. Tale deliberazione deve essere assunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale stabilito dalla Legge. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora tale deliberazione non sia assunta entro il suddetto termine, si applicano i Piani finanziari e le tariffe riferiti all'anno precedente.

6. Sulla base del Piano finanziario, il CO.VA.R. 14:

- a) con riferimento a quanto disposto dal comma 2, lettera e), fissa la percentuale di crescita annua della tariffa e i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi entro i termini fissati dalla Legge;
- b) determina l'articolazione tariffaria;
- c) tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato.

Art. 4 – Gettito della tariffa

1. La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere un gettito globale che copra integralmente i costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

2. Il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani è dato dalla somma dei seguenti due aggregati:

- a) quota fissa: si tratta delle voci di spesa determinate in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) quota variabile: si tratta della quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione .

3. Nel perseguire l'obiettivo della copertura integrale dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, il CO.VA.R. 14 rispetta il principio di gradualità di cui all'art. 238, comma 5, del D.lgs. 152/2006.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.

2. Il possesso o la detenzione dei locali si presumono esistenti quando siano attivi almeno i servizi pubblici essenziali: acqua ed energia elettrica.

3. L'obbligo di comunicazione e di pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o, comunque, fra chi usa in comune i locali e le aree.



Art. 6 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
2. Un elenco esemplificativo dei casi di esclusione fondati sui principi di cui al comma 1 è contenuto nell'Allegato 8 al presente Regolamento. Tale elenco non è da considerarsi esaustivo.
3. Sono soggetti alla sola parte fissa della tariffa, con esclusione della parte variabile, i seguenti locali o aree:
 - a) superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, per qualità e quantità, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - b) superfici per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati al servizio pubblico per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. I locali e le aree non soggetti alla tariffa, di cui ai precedenti commi, devono essere indicati nella comunicazione di cui all'art. 15, nel rispetto delle formalità e dei termini ivi indicati, corredata da idonea documentazione. La mancata indicazione nella comunicazione di cui all'art. 15 delle circostanze o delle condizioni che fondano l'esclusione della tariffa comporta il pagamento della tariffa per intero. La prova dell'esclusione può essere fornita anche successivamente, senza diritto a rimborsi.
5. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa:
 - a) i locali (esclusa l'abitazione civile) e le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
 - b) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
 - c) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali; per aree adibite ai servizi generali, si intendono quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica.

Art. 7 – Superficie utile

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata:
 - a) per i locali, al netto dei muri;
 - b) per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6:
 - a) per i locali: tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico ed edilizio;
 - b) per le aree scoperte a uso privato: le superfici operative funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività di un'utenza non domestica, con esclusione delle aree scoperte che costituiscono mero accessorio o mera pertinenza dei locali.

Titolo II – Delle utenze e della commisurazione della tariffa

Art. 8 – Suddivisione in fasce e categorie dei soggetti passivi

1. Gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti di competenza del CO.VA.R. 14, qualificati soggetti passivi, ai sensi dell'art. 5, sono suddivisi in due fasce:
 - a) utenza domestica;
 - b) utenza non domestica.
2. Fino all'applicazione della tariffa puntuale, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, tenuto conto di quanto disposto dagli art. 18 e 19, comma 2, nelle sei categorie di cui agli Allegati 1 e 2, in funzione del numero di persone che le compongono, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti, con distinzione tra Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e Comuni con popolazione superiore.
3. Fino all'applicazione della tariffa puntuale, le utenze non domestiche sono ulteriormente suddivise, secondo i principi di cui all'art. 9, nelle categorie di



cui agli Allegati 3 e 4, in funzione del tipo di attività esercitata, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti. Le utenze non domestiche operanti in Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono suddivise in ventuno categorie; le utenze non domestiche operanti in Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono suddivise in trenta categorie.

Art. 9 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Fino all'applicazione della tariffa puntuale, per la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie di cui agli Allegati 3 e 4, si applicano i seguenti principi

2. L'attività dell'utenza non domestica, presa in considerazione per la classificazione nelle categorie di cui agli Allegati 3 e 4, è quella dichiarata dal soggetto passivo, ai sensi dell'art. 15, comma 6, quale attività prevalente effettivamente svolta nei locali e sulle aree soggetti alla tariffa.

3. Qualora non sia disponibile la dichiarazione, di cui al comma 2, ad esempio nelle comunicazioni ricevute dai Comuni prima dell'istituzione della tariffa e assunte come valide per l'applicazione della tariffa, ai sensi dell'art. 35, l'attività dell'utenza non domestica, svolta nei locali e sulle aree soggetti alla tariffa, presa in considerazione per la classificazione nelle categorie di cui agli Allegati 3 e 4, è quella risultante da una o più delle seguenti fonti:

- a) codice ISTAT associato all'attività prevalente dalla C.C.I.A.A. o dall'Agenzia delle Entrate;
- b) autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente rilasciata ai sensi di Legge dalla competente Autorità.

4. Il CO.VA.R. 14 può disporre verifiche sulle dichiarazioni rese dai soggetti passivi ai fini della identificazione della attività prevalente realmente esercitata nei locali e sulle aree soggetti alla tariffa.

5. Qualora l'attività prevalente dell'utenza non domestica comporti pure l'esercizio di attività qualificabili come secondarie o sussidiarie rispetto all'attività prevalente (che siano svolte promiscuamente sulle superfici destinate all'attività prevalente o su superfici specifiche), la categoria di cui agli Allegati 3 e 4, che deve essere attribuita all'utenza, è quella comunque riconducibile all'attività prevalente eseguita nei locali e sulle aree soggette alla tariffa. Una esemplificazione di attribuzione della categoria prevalente all'utenza non domestica è riportato nell'Allegato 9 al presente Regolamento.

6. Le utenze non domestiche possono chiedere, nell'ambito delle categorie di cui agli Allegati 3 e 4, che i locali e le aree occupate possano essere ammesse a

una categoria diversa da quella attribuita dal CO.VA.R. 14, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale nuova classificazione della propria attività sia più appropriata rispetto alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta annualmente. Gli interessati devono provvedere a inoltrare apposita richiesta all'*Ecosportello per la tariffa*, supportata da idonea documentazione atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti effettivamente prodotti annualmente. L'inserimento dell'utenza nella nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del CO.VA.R. 14, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti. Ai fini del calcolo della tariffa, l'inserimento nella nuova categoria ha effetto dal giorno in cui è stata presentata l'istanza di cambiamento da parte dell'utente.

7. Nel caso in cui si rendano necessarie verifiche, disposte ai sensi del comma 6, sulla qualifica di prevalenza di un'attività rispetto ad altre esercitate dalla medesima utenza non domestica, per la distinzione tra attività prevalente e attività secondarie o sussidiarie, ci si riferisce alle quantità di rifiuti prodotte dalle diverse attività. A tal fine, è prevalente, per il calcolo della tariffa, l'attività che comporta la produzione della maggior quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Art. 10 – Determinazione delle tariffe

1. Il CO.VA.R. 14, sulla base del Piano finanziario, determina le tariffe, conformemente al metodo di calcolo indicato negli Allegati 5 e 6, fissando i criteri di riparto, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dell'insieme dei costi da coprire con la tariffa.

2. Il riparto, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dell'insieme dei costi da coprire con la tariffa è eseguito secondo criteri razionali, assicurando alle utenze domestiche agevolazioni correlate ai risultati di raccolta differenziata raggiunti. Tali agevolazioni sono assicurate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata ai sensi dell'art. 23, comma 2.

3. Il CO.VA.R. 14 **assicura la gradualità** nell'applicazione dei criteri di razionalità, al fine di assestare nel tempo il pieno esplicarsi dei loro effetti.

4. Per la determinazione delle tariffe applicabili, il CO.VA.R. 14, fino all'introduzione della tariffa puntuale, applica un sistema presuntivo fondato sui coefficienti di cui agli Allegati:

- a) 1 e 2, per le utenze domestiche;
- b) 3 e 4, per le utenze non domestiche.



5. Le tariffe sono determinate per ciascun Comune consorziato a copertura dei costi riferiti al medesimo Comune e indicati nella relativa scheda del Piano finanziario consortile.

6. La competenza a definire i criteri del sistema tariffario consortile e a determinare le tariffe è dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto consortile. Tale deliberazione deve essere assunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale stabilito dalla Legge. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora tale deliberazione non sia assunta entro il suddetto termine, si applicano le tariffe riferite all'anno precedente.

Art. 11 – Commisurazione della tariffa e obbligazione tariffaria

1. La tariffa, dovuta annualmente da ogni utenza, si compone di una quota fissa e di una quota variabile.

2. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile della tariffa sono analiticamente indicate nell'allegato 7, conformemente al D.P.R. 158/1999.

3. Le variazioni che incidono sulla commisurazione della tariffa, sono computate dal giorno in cui si sono verificate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per i casi di omessa, inesatta e tardiva comunicazione, di cui all'art. 27.

4. Le riduzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 23 sono computate:

- a) dal giorno dell'evento che ne dà diritto, se questo è comunicato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento;
- b) dal giorno della comunicazione dell'evento, se questa è presentata oltre i termini prescritti dal Regolamento.

5. La cessazione dell'utenza è computata:

- a) dal giorno della cessazione, se la relativa comunicazione è presentata nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento;
- b) dal giorno del ricevimento della comunicazione, se questa è presentata oltre un anno dal suo verificarsi. Nel caso in cui l'utente fornisca la prova dell'avvenuta cessazione ovvero nel caso di subentro di altro utente, la cessazione è comunque computata dal giorno in cui si è verificata, anche se comunicata oltre i termini prescritti dal presente Regolamento.

Art. 12 – Commisurazione della quota fissa

1. La quota fissa della tariffa è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse ascritti, conformemente alle modalità di calcolo di cui all'Allegato 5, lett. A., con l'applicazione dei coefficienti di cui agli Allegati 1 e 2;
 - b) per le utenze non domestiche, proporzionalmente ai costi fissi ad esse ascritti, conformemente alle modalità di calcolo di cui all'Allegato 6, lett. A., con l'applicazione dei coefficienti di cui agli Allegati 3 e 4.

Art. 13 – Commisurazione della quota variabile

1. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Fino all'introduzione della tariffa puntuale, saranno applicati i seguenti sistemi presuntivi:
 - a) per le utenze domestiche, prendendo a riferimento lo specifico coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per numero di componenti del nucleo familiare, di cui agli Allegati 1 e 2, secondo le modalità di calcolo dell'Allegato 5, lett. B.;
 - b) per le utenze non domestiche prendendo a riferimento lo specifico coefficiente di produttività potenziale annua per superficie tariffabile, indicato per ogni specifica destinazione dei diversi locali e aree, così come previsto negli Allegati 3 e 4, secondo le modalità di calcolo dell'Allegato 6, lett. B.

Art. 14 – Ecosportello per la tariffa

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il CO.VA.R. 14 garantisce un servizio di sportello destinato alle utenze domestiche e non domestiche denominato *Ecosportello per la tariffa*.
2. L'*Ecosportello per la tariffa* è attivato in tutti i Comuni consorziati per i quali è stata istituita la tariffa. L'ubicazione dell'*Ecosportello per la tariffa*, l'orario di apertura, il numero di persone addette ai rapporti con l'utenza sono oggetto di specifico accordo tra il CO.VA.R. 14 e i Comuni interessati.
3. Presso l'*Ecosportello per la tariffa*, gli utenti:
 - a) presentano le comunicazioni di cui all'art. 15;
 - b) presentano le istanze per la riduzione per compostaggio domestico di cui all'art. 23, comma 1, lett. d);



- c) presentano le istanze, corredate dalla prescritta documentazione, per la riduzione per recupero effettivo e oggettivo di rifiuti speciali assimilati (utenze non domestiche) di cui all'art. 23, comma 1, lett. b);
- d) presentano l'istanza di rimborso, quando ricorrono i presupposti, di cui all'art. 31;
- e) possono ottenere informazioni e spiegazioni sul contenuto di fatture/avvisi di pagamento e sulle modalità di versamento di quanto dovuto;
- f) possono depositare la richiesta di copia – libera o conforme, a seconda di quanto disposto dal CO.VA.R. 14 – del presente Regolamento e di altri atti del CO.VA.R. 14 inerenti l'applicazione della tariffa, ovvero consultare direttamente tali documenti, previo adempimento delle formalità di cui alla L. 241/1990.

4. Per le comunicazioni e le istanze di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) e f), presso l'*Ecosportello per la tariffa* sono messi a disposizione degli utenti i moduli necessari.

5. All'atto della presentazione di comunicazioni e istanze, l'*Ecosportello per la tariffa* rilascia all'utente una copia della comunicazione o dell'istanza presentate, apponendovi la dichiarazione di ricevuta indicante la data di ricevimento, il timbro dell'*Ecosportello per la tariffa*, la firma dell'addetto che la emette.

Art. 15 – Comunicazione d'inizio, di variazione e di cessazione del possesso o della detenzione

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, ai sensi dell'art. 5, presentano al CO.VA.R. 14, presso l'*Ecosportello per la tariffa*, entro trenta giorni dall'inizio del possesso o della detenzione, comunicazione dei locali e delle aree.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è unica per:

- a) tutti i locali posseduti o detenuti dalla medesima utenza domestica;
- b) tutti i locali e tutte le aree possedute o detenute dalla medesima utenza non domestica.

3. La comunicazione, di cui al comma 1, deve riportare almeno gli elementi di seguito indicati, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal CO.VA.R. 14 e dallo stesso messi a disposizione degli interessati presso l'*Ecosportello per la tariffa*.

4. La comunicazione può essere presentata e sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:

- a) per le utenze domestiche: capo famiglia, coniuge o convivente del capo famiglia, figli conviventi che hanno compiuto la maggiore età;
- b) per le utenze non domestiche: dal rappresentante legale o da un suo procuratore.

Nel caso che la comunicazione sia presentata da un procuratore, questi deve consegnare l'originale della procura all'*Ecosportello per la tariffa*. Nel caso in cui la firma di chi ha conferito la procura non sia autenticata, occorre unire copia fotostatica del documento d'identità della persona che ha conferito la procura.

5. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere, per le **utenze domestiche, almeno** i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta e, se diverso, del soggetto passivo cui deve essere intestata la fattura (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
- b) il numero degli occupanti l'abitazione e i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio del possesso o della detenzione. Nella dichiarazione devono essere indicate sia le superfici soggette sia le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi dell'art. 6.

6. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere, per le **utenze non domestiche, almeno** i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, domicilio);
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica: denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale e Partita IVA, attività prevalente e attività secondarie effettivamente esercitate nei locali e nelle aree, codice ISTAT dell'attività prevalente e delle attività secondarie, sede legale e unità locali.
- c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data d'inizio del possesso o della detenzione. Nella dichiarazione devono essere indicate sia le superfici soggette sia le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi dell'art. 6.

7. Nella comunicazione originaria o di variazione sono indicate anche le dichiarazioni prescritte dall'art. 23, nei termini ivi indicati.

8. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a comunicare entro il termine di trenta giorni, e

nelle forme di cui al presente articolo, ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e alla loro destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione, al tipo di attività prevalente dell'utenza non domestica, che comporti un diverso ammontare della tariffa o che comunque influisca sull'applicazione e sulla riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella comunicazione.

9. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, all'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della comunicazione, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro di protocollo o, se inviata tramite fax, nel giorno di suo ricevimento.

10. La cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata su apposito modulo, messo a disposizione degli interessati presso l'*Ecosportello per la tariffa*, appena intervenuta la cessazione e comunque entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Art. 16 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze residenti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella comunicazione originaria o di variazione.

2. I soggetti passivi, di cui all'art. 5, non sono tenuti a comunicare le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, qualora dette variazioni si riferiscano a persone residenti nel Comune. Tali variazioni, anche non dichiarate dal soggetto passivo, sono acquisite d'ufficio. La tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare si verifica.

3. I soggetti passivi, di cui all'art. 5, sono tenuti a comunicare le variazioni del numero degli occupanti nel caso di aggiunta temporanea di una o più persone, che dimorino nei locali già occupati dal soggetto passivo, per almeno centoottanta giorni consecutivi, senza che ciò determini modifiche nella composizione del nucleo familiare risultanti dall'anagrafe demografica. La comunicazione deve essere presentata, nelle forme di cui all'art. 15, allo scadere dei centoottanta giorni di dimora temporanea, ha effetto dal giorno in cui l'aggiunta della persona o delle persone si è verificata, sino a diversa comunicazione da parte del soggetto passivo.

4. Dal numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della sola parte variabile, possono essere escluse una o più persone residenti nel Comune, che si assentino temporaneamente per oltre centoottanta giorni consecutivi, per uno dei motivi di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- a) cause di forza maggiore (servizio di leva, lungodegenza in ospedale o casa di cura, affido familiare);
- b) residenza temporanea all'estero;
- c) ogni qualvolta non sia possibile trasferire nel luogo della nuova dimora la residenza anagrafica.

La causa dell'assenza deve essere comunicata dal soggetto passivo, nelle forme di cui all'art. 15, entro trenta giorni dall'inizio dell'assenza stessa. Il soggetto passivo è tenuto a documentare adeguatamente la causa dell'assenza. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare, nelle forme di cui all'art. 15, il rientro dell'assente entro trenta giorni.

Art. 17 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze non residenti

1. I soggetti passivi, di cui all'art. 5, non residenti nel Comune, sono tenuti a comunicare il numero degli occupanti effettivi dei locali entro trenta giorni dall'inizio dell'occupazione, nelle forme di cui all'art. 15. Qualora la comunicazione non sia presentata entro il termine stabilito, si attribuisce d'ufficio all'utenza un numero di occupanti presunto pari a tre, fatte salve le verifiche d'ufficio. Per i casi di omessa, tardiva, incompleta comunicazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27.

Art. 18 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze plurime

1. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Titolo III – Dei casi particolari

Art. 19 – Condizioni d'uso particolari

- 1. Nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la comunicazione di cui all'art. 15 per i locali e le aree di uso comune e a corrispondere la relativa tariffa.
- 2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

3. Per le parti di edifici in comproprietà condominiale, l'obbligo di comunicazione e di corrispondere la tariffa è a carico di chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

Art. 20 – Utenze non stabilmente attive

1. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/99, si intendono, ad esempio:

- a) per le **utenze domestiche**: le abitazioni tenute a disposizione (seconda casa) da soggetti residenti o da soggetti non residenti nel Comune e le abitazioni a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- b) per le **utenze non domestiche**: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 185 giorni, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Le utenze domestiche non stabilmente attive, ai fini del calcolo della tariffa, si distinguono come segue:

- a) **casa a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare residente nel Comune**: si imputa all'utenza la sola parte fissa della tariffa calcolata associando all'immobile il numero di persone che compongono il nucleo familiare. Il predetto sistema di calcolo può essere applicato a condizione che tali abitazioni siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della tariffa, che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione e che detta comunicazione contenga la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti (in qualsiasi forma). Il CO.VA.R. 14 si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'utente;
- b) **casa a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare non residente nel Comune**: si imputano all'utenza sia la parte fissa sia la parte variabile calcolate associando all'immobile il numero di persone stabilito, ai sensi dell'art. 17, e applicando la riduzione di cui all'art. 23, comma 1, lett. d), sull'importo della quota variabile della tariffa. Il predetto sistema di calcolo può essere applicato a condizione che tali abitazioni siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dagli occupanti indicati nella comunicazione originaria o di variazione, che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione e che detta comunicazione contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non

voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti (in qualsiasi forma). Il CO.VA.R. 14 si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'utente;

- c) **casa a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero:** è soggetta alla sola parte fissa della tariffa, qualora il soggetto passivo dichiarato, nella comunicazione originaria o di variazione di cui all'art. 15, di non dimorare per più di quindici giorni l'anno nella casa a disposizione e purché la dichiarazione contenga l'impegno a non cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti (in qualsiasi forma). Il CO.VA.R. 14 si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'utente.

3. Alle **utenze non domestiche non stabilmente attive**, si applica la tariffa della categoria corrispondente, ridotta secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettera a).

Art. 21 – Tariffa per i mercati

1. E' istituita la tariffa per le utenze non domestiche che esercitano attività ricorrenti, tipo mercati periodici o altro, come di seguito indicati:

- a) esercenti il commercio ambulante, con attribuzione di posto fisso, ai sensi del vigente Regolamento comunale;
- b) esercenti il commercio ambulante, senza attribuzione di posto fisso, ai sensi del vigente Regolamento comunale.

2. Per gli esercenti il commercio ambulante, con attribuzione di posto fisso, ai sensi del Regolamento comunale, la tariffa viene commisurata in proporzione agli effettivi giorni di presenza al mercato, ai coefficienti di produttività annua individuati negli Allegati 3 e 4 e alla superficie tariffabile assegnata. Le modalità di calcolo sono quelle indicate nell'Allegato 6.

3. Per gli esercenti il commercio ambulante, senza attribuzione di posto fisso, ai sensi del Regolamento comunale (ambulanti occasionali o spuntisti), la tariffa di cui al comma 1 viene commisurata in proporzione agli effettivi giorni di presenza al mercato, ai coefficienti di produttività annua individuati negli Allegati 3 e 4 e alla superficie tariffabile assegnata. Le modalità di calcolo sono quelle indicate nell'Allegato 6. In tal caso, la tariffa è applicata in misura doppia.

4. Per la gestione della tariffa dovuta dagli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati, il CO.VA.R. 14 può avvalersi della collaborazione dei Comuni, previa stipula di apposita convenzione, al fine di acquisire, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco degli esercenti il commercio ambulante con posto fisso e di quelli occasionali o spuntisti, il tipo di beni commercializzati

per la definizione della categoria (ex Allegati 3 e 4), le superfici associate a ciascuno di essi e le frequenze di occupazione nel corso dell'anno precedente.

Art. 22 – Tariffa per le manifestazioni

1. Per le manifestazioni e gli eventi organizzati sul territorio del Comune, si prospetta una produzione di rifiuti: a) temporanea, in quanto è legata alla durata dell'evento o della manifestazione; b) variabile nella qualità e nella quantità, in quanto è legata al tipo di evento o manifestazione e all'entità dell'afflusso di persone.
2. Con riferimento alle manifestazioni e agli eventi istituzionalizzati, che si svolgono regolarmente ogni anno, gli oneri per i servizi di gestione dei rifiuti sono ricompresi nei costi generali imputati nel Piano finanziario.
3. Con riferimento alle manifestazioni e agli eventi occasionali, non istituzionalizzati, il soggetto responsabile della loro organizzazione richiede al CO.VA.R. 14, con un preavviso di almeno venti giorni, il tipo di servizio necessario per far fronte al conferimento straordinario di rifiuti nel corso dei medesimi eventi o manifestazioni. Sulla base del servizio necessario e delle quantità di rifiuti conferite, il CO.VA.R. 14 determina l'importo della tariffa dovuto dal soggetto responsabile dell'evento o della manifestazione, sulla base di apposito prezzario approvato nei tempi e nei modi di cui agli articoli 3 e 10.

Titolo IV – Delle agevolazioni e delle riduzioni

Art. 23 – Agevolazioni e riduzioni

1. La quota variabile della tariffa è ridotta:
 - a) del **50 %** per i locali diversi dalle abitazioni e le aree scoperte qualora siano adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente (per un periodo inferiore a 185 giorni annui), risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e in pratica condotti. La riduzione può essere concessa previa richiesta del soggetto interessato, presentata ai sensi dell'art. 15;
 - b) delle percentuali di seguito indicate, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilati a quelli urbani avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti speciali non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

- **15 %**, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- **30 %**, recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- **50 %**, nel caso di recupero di oltre 50% e fino a 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- **70 %** nel caso di recupero di oltre 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il kd di riferimento desunto dagli Allegati 3 e 4 all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro il giorno 15 maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione;

- c) del **20 %** per gli utenti che attuino il recupero tramite compostaggio domestico dei rifiuti da cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova); scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi); segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero; cenere di combustione con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e utilizzando idonea attrezzatura, nel rispetto delle norme tecniche previste dal CO.VA.R. 14. E' facoltà del CO.VA.R. 14 rigettare la richiesta di riduzione se esistono inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico. Per quanto non specificato nel presente punto relativamente alla pratica del compostaggio domestico, si fa riferimento al Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani;
- d) del **30%** per le abitazioni tenute a disposizione, da utenti non residenti nel Comune di riferimento, per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tali abitazioni siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dagli occupanti indicati nella comunicazione originaria o di variazione, che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione e che detta comunicazione contenga l'indicazione del Comune di residenza del

soggetto passivo e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti (in qualsiasi forma). Il CO.VA.R. 14 si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dall'utente;

2. Il CO.VA.R. 14, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la distribuzione fra le utenze domestiche dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi. L'ammontare totale dei contributi CONAI ascritti a un dato Comune è rapportato alla quota variabile della tariffa imputata alle utenze domestiche del medesimo Comune, determinando in tal modo la percentuale di riduzione da applicare alla Parte variabile di ciascuna utenza domestica (Allegato 5, lett. B.1). L'agevolazione è attribuita nella fattura con un importo evidenziato separatamente in detrazione dall'importo totale dovuto.

3. Le riduzioni delle tariffe di cui al comma 1 sono applicate su specifica richiesta redatta e presentata, ai sensi dell'art. 15, all'*Ecosportello per la tariffa* da parte dei soggetti interessati entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne dà diritto. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni entro trenta giorni; in difetto il CO.VA.R. 14 provvede al recupero della tariffa con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27.

Titolo V – Della collaborazione dei Comuni

Art. 24 – Collaborazione dei Comuni consorziati

1. Il CO.VA.R. 14 propone ai Comuni la stipula di apposita convenzione che prevede l'impegno:

- a) per gli Uffici comunali dell'anagrafe demografica, di comunicare, con cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, al decesso, al cambiamento di residenza e di domicilio, alla emigrazione o alla immigrazione delle persone residenti;
- b) per gli Uffici comunali dell'urbanistica, di fornire planimetrie di immobili destinati a utenze domestiche e a utenze non domestiche, ai fini della verifica delle superfici dichiarate dagli utenti;
- c) per gli Uffici comunali del commercio, di comunicare, con cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione riferite alle utenze non domestiche.



2. La forma delle comunicazioni di cui al comma 1 è specificata nella convenzione tra il CO.VA.R. 14 e i singoli Comuni interessati.

Art. 25 – Condizioni di esenzione diretta dalla tariffa con sostituzione nel pagamento

1. Qualora i Comuni o le loro forme associative, costituite ai sensi del D.lgs. 267/2000, nell'espletamento delle loro funzioni sociali e assistenziali, intendano sostituirsi, in tutto o in parte, nel pagamento della tariffa, a utenze domestiche e non domestiche, trasmettono al CO.VA.R. 14 l'atto deliberativo recante l'individuazione dei soggetti che devono beneficiare di tale loro sostituzione e il relativo impegno di spesa. Detta comunicazione deve essere trasmessa al CO.VA.R. 14 entro il 30 novembre di ogni anno con effetto sull'applicazione della tariffa dell'anno successivo.

Titolo VI – Del controllo e della riscossione

Art. 26 – Accertamento e controllo

1. In caso di riscontro di omessa, inesatta o incompleta comunicazione, il CO.VA.R. 14, per l'acquisizione dei dati necessari per il recupero della tariffa o del maggiore importo della tariffa dovuti dall'utenza, ha la facoltà di:

- a) rivolgere agli utenti motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- b) richiedere di utilizzare gli atti pertinenti all'applicazione della tariffa in possesso dei Comuni consorziati;
- c) richiedere a uffici pubblici o enti pubblici anche economici, o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti per l'applicazione della tariffa nei confronti dei singoli utenti;
- d) disporre sopralluoghi tesi a verificare direttamente la misura delle superfici e le destinazioni d'uso, avvalendosi di persone autorizzate, previo avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima all'utenza, nel rispetto delle Leggi vigenti.

2. In caso di mancata collaborazione degli utenti, il recupero della tariffa o del maggiore importo della tariffa dovuti è eseguito sulla base di presunzioni semplici, applicando l'articolo 2729 del codice civile.

Art. 27 – Sanzioni

1. In caso di **omessa o inesatta comunicazione d'inizio del possesso o della detenzione di locale o di area**, il CO.VA.R. 14 applica una maggiorazione del 30% calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile.
2. In caso di **tardiva comunicazione d'inizio del possesso o della detenzione di locale o di area**, il CO.VA.R. 14 applica:
 - a) una maggiorazione del 15%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile, se la tardiva comunicazione perviene entro un anno dai termini di cui all'art. 15;
 - b) una maggiorazione del 30%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile, se la tardiva comunicazione perviene oltre un anno dai termini di cui all'art. 15.
3. In caso di **omessa o inesatta comunicazione delle variazioni** nelle condizioni di assoggettamento alla tariffa, che comportino **un maggiore importo della tariffa**, il CO.VA.R. 14 applica una maggiorazione del 30% calcolata sul maggiore importo della tariffa dovuta sino alla prima fatturazione utile.
4. In caso di **tardiva comunicazione delle variazioni** nelle condizioni di assoggettamento alla tariffa, che comportino **un maggiore importo della tariffa**, il CO.VA.R. 14 applica:
 - c) una maggiorazione del 15%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile, se la tardiva comunicazione perviene entro un anno dai termini di cui all'art. 15;
 - d) una maggiorazione del 30%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino alla prima fatturazione utile, ove la tardiva comunicazione pervenga oltre un anno dai termini di cui all'art. 15.
5. Oltre alle maggiorazioni di cui ai commi precedenti, sono sempre applicati gli **interessi legali** dalla data in cui la tariffa o il maggiore importo della tariffa sono dovuti.
6. Nel caso di **tardiva comunicazione delle variazioni** nelle condizioni di assoggettamento alla tariffa, che comportino un **minore importo della tariffa dovuta**, pervenuta oltre un anno dal verificarsi di dette variazioni, il CO.VA.R. 14 computa le variazioni dal giorno in cui sono state comunicate dall'utente, senza disporre rimborsi.
7. **Gli utenti** che hanno beneficiato di una riduzione della tariffa ai sensi dell'art. 23 e **che non provvedono a comunicare il venir meno delle**

condizioni che hanno determinato l'applicazione delle riduzioni concesse, sono soggetti, oltre al recupero delle somme dovute, all'applicazione di una maggiorazione sulla tariffa dovuta pari al 100% della riduzione di cui hanno beneficiato indebitamente oltre agli interessi legali.

8. Per le violazioni al presente Regolamento, non già sanzionate da altre disposizioni dello stesso o dalla legislazione vigente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 267/2000, secondo la disciplina prevista dalla L. 689/1989.

9. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascuna violazione.

Art. 28 – Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. E' facoltà del CO.VA.R. 14 la determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della tariffa. L'ammontare annuo della tariffa, dovuta dal soggetto passivo, è normalmente suddiviso in almeno due fatture, pagabili ciascuna in almeno due rate.

3. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. Gli importi annui inferiori a 100,00 euro, per le utenze domestiche, e a 300,00 euro, per le utenze non domestiche, sono normalmente fatturati in un'unica volta con suddivisione del pagamento in almeno due rate.

5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno sono conteggiate nella prima fatturazione utile successiva, riferita all'anno della variazione, mediante conguaglio compensativo.

Art. 29 – Interessi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato nella medesima presso gli uffici postali, gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o attraverso pagamento on-line (ove consentito).

2. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza sono gravati da interessi di mora, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento. Gli interessi di mora sono addebitati nella fattura successiva.

Art. 30 – Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale pagamento, il CO.VA.R. 14 può inoltrare sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utenza, maggiorate delle spese per il sollecito e degli interessi di mora, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nella fattura. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza stabilita nel sollecito.

2. Qualora l'utente non provveda al pagamento della fattura alla scadenza, ovvero entro il termine indicato nell'avviso di sollecito di cui al comma precedente, il CO.VA.R. 14 attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali sanzioni previste dal presente Regolamento. La riscossione coattiva può essere effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

3. Il CO.VA.R. 14 può procedere, qualora ciò sia giustificato da vantaggi tecnici ed economici, alla riscossione coattiva mediante l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/04/1910, n. 639 (e successive modificazioni); può, inoltre, effettuare la cessione di crediti ad idonea Società specializzata, con le modalità e i criteri previsti dalla legislazione in materia o altro sistema previsto dalla normativa vigente.

4. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.

Art. 31 – Compensazioni e Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il CO.VA.R. 14, **dopo averne accertato il diritto**, emette la nota di credito e, se l'importo eccedente è già stato versato dall'utente, dispone il rimborso con le modalità seguenti:

- a) se l'eccedenza è rilevata d'ufficio si procede alla compensazione nelle successive fatture utili, riferite al medesimo anno cui è imputabile l'eccedenza. Se le fatture di competenza dell'anno cui si riferisce

l'eccedenza non sono in tutto o in parte capienti, l'eccedenza non compensata è rimborsata all'utente entro 180 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura dell'anno risultata non capiente;

- b) se l'eccedenza è rilevata d'ufficio, ma non è compensabile nelle fatture dell'anno cui la medesima eccedenza è imputabile, si procede al rimborso entro 180 giorni dalla data in cui l'eccedenza è stata rilevata;

2. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento. Il C.O.V.A.R. 14 provvederà ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Quando la nota di credito è emessa a distanza di oltre un anno dalla data di emissione della relativa fattura, per ritardo non imputabile al CO.VA.R. 14, l'eventuale rimborso è disposto per l'imponibile esclusa l'IVA.

4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore, per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del CO.VA.R. 14.

5. Nel caso di errore addebitabile al CO.VA.R. 14, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento.

6. Nel caso di errore non addebitabile al CO.VA.R. 14, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

7. Non si procede a rimborso, nell'impossibilità di compensazione in fattura, ai sensi dell'art. 25, della L. 289/2002, se l'importo complessivo risulta inferiore a 12,00 euro.

Art. 32 – Transazione e crediti

1. Il CO.VA.R. 14 può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi in cui vi sia timore fondato di incerta riscossione.

Titolo VII – Delle disposizioni finali

Art. 33 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento è pubblicato nei modi e termini di legge ed entra in vigore dal 01/01/2007.
2. Sono o restano abrogati i precedenti Regolamenti emanati dal CO.VA.R. 14 per disciplinare la gestione della tariffa rifiuti.
3. La gestione della tariffa approvata negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinata dal Regolamento vigente nell'anno a cui la tariffa medesima si riferisce.

Art. 34 – Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e nel D.P.R. 158/1999 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 35 – Norme transitorie

1. Le comunicazioni in precedenza prodotte alle singole Amministrazioni comunali dalle utenze in materia di tassa per lo smaltimento e la rimozione dei rifiuti solidi urbani sono assunte come valide ai fini dell'applicazione della tariffa; il CO.VA.R. 14 provvede alla verifica delle comunicazioni e delle classificazioni delle utenze al fine di conformarle alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Il CO.VA.R. 14 può sperimentare tecniche di calibratura individuale per la commisurazione della tariffa che tengano conto delle quantità e qualità di rifiuti prodotti e conferiti dalle utenze. In esito a tale sperimentazione, potranno essere adottati nuovi metodi di calcolo della tariffa, previa modifica del presente Regolamento.
3. Nel primo anno di istituzione della tariffa, i Comuni devono provvedere a far pervenire al CO.VA.R. 14, in tempo utile per la fatturazione, e comunque entro il termine comunicato dal CO.VA.R. 14, gli elementi per la commisurazione della tariffa dovuta dai Comuni stessi, i dati relativi agli utenti che hanno richiesto le riduzioni sul compostaggio domestico nonché l'elenco dei soggetti ai quali i Comuni, o le loro forme associative costituite, ai sensi del D.lgs. 267/2000 per finalità sociali e assistenziali, intendono sostituirsi nel pagamento della tariffa.

ALLEGATI

Allegato 1 – Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1b e n. 2)

Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile	
	ka	kb	
		minimo	massimo
1	0,84	0,60	1,00
2	0,98	1,40	1,80
3	1,08	1,80	2,00
4	1,16	2,20	3,00
5	1,24	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10

Allegato 2 – Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile	
		kb	
	ka	minimo	massimo
1	0,80	0,60	1,00
2	0,94	1,40	1,80
3	1,05	1,80	2,30
4	1,14	2,20	3,00
5	1,23	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10

COVAR 14

**Allegato 3 – Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999,
tabelle n. 3b e n. 4b)**

Attività per comuni con popolazione fino a 5000 abitanti					
N.	Descrizione	Parte fissa		Parte variabile	
		kc		kd	
		min.	max	min.	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45

**Allegato 4 – Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999,
tabelle n. 3a e n. 4a)**

Attività per comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti

N.	Descrizione	Parte fissa		Parte variabile	
		kc		kd	
		min.	max.	min.	max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

Allegato 5 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze domestiche

A. Formule per il calcolo della quota fissa – utenze domestiche

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S ;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m^2);

Quf = Quota unitaria ($€/m^2$), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n Stot(n) \cdot Ka(n)$$

dove:

$Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. $Stot(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

$Ka(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze domestiche

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

$Qtot$ = Quantità totale di rifiuti

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$Kb(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario ($€/Kg$). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

B.1 Calcolo della percentuale della riduzione per raccolta differenziata – utenze domestiche (art. 23, comma 2)

Riduzione = (Totale contributi CONAI ascritti a un dato Comune/Parte variabile ascritta alle utenze domestiche di un dato Comune) x 100

Allegato 6 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze non domestiche

A. Formule per il calcolo della parte fissa – utenze non domestiche

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c).

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \Sigma_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap);$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;

$K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze non domestiche

$$Tvnd(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap)$$

dove:

$Tvnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

C_u = Costo unitario (€/m²). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

$K_d(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Allegato 7 – Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario

Costi	Denominazione dei costi	Tipo di costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi di trattamento e smaltimento	variabili
AC	Altri costi	fissi
CGD	COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro-plastica-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta vegetale	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro-plastica-lattine	variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	variabili
	Costi di trattamento vegetale	variabili
	Costi di trattamento beni durevoli	variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	fissi
CGG	Costi generali di gestione	fissi
CCD	Costi comuni diversi	fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE:	
AMMn	Ammortamenti	fissi
ACCn	Accantonamenti	fissi
Rn	Remunerazione del capitale	fissi

Allegato 8 – Casistica delle esclusioni sulla base dell'art. 6, comma 1

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, sono esclusi dalla tariffa, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari destinabili a civile abitazione o all'attività di un'utenza non domestica che sono inutilizzabili in quanto prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali o comunque non dotate di tali servizi (acqua ed energia elettrica);
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati autorizzati interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate; se tali unità immobiliari sono utilizzate prima della scadenza del periodo di validità del provvedimento, le relative superfici sono soggette alla tariffa dall'inizio di tale utilizzo;
- c) fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di effettiva mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000;
- d) i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- e) i locali di unità immobiliari aventi altezza inferiore a metri 1,50;
- f) i luoghi comunque impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze domestiche;
- h) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze non domestiche, purché non funzionalmente collegati all'attività esercitata dall'utenza non domestica;
- i) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte sia che detti impianti siano ubicati in locali;

Allegato 9 – Esempio di attribuzione della categoria a utenza non domestica, ai sensi dell'art. 9

Comune con più di 5.000 abitanti, utenza con superfici destinate all'attività prevalente (ex allegato 4) pari a "21 – Attività industriali con capannoni di produzione", che abbia pure superfici destinate specificamente a uffici, mensa, magazzino: in tale caso, la categoria da attribuire all'utenza, ai fini del calcolo della tariffa, è quella coincidente con l'attività prevalente ovvero la categoria 21.

